

**ATTI DI CONTROLLO****PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***Interpellanza:*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

in data 1° dicembre 1998 è stata istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione governativa per la ricostruzione delle « vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebraici da parte di organismi pubblici e privati »;

per dichiarazione della stessa presidentessa della Commissione, onorevole Tina Anselmi, il suddetto organismo ha concluso i suoi lavori alla fine di aprile 2001, con la redazione di una relazione conclusiva alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma tale rapporto non risulta esser stato portato a conoscenza delle istituzioni e di quanti avessero titolo a riceverlo; di conseguenza, a tutt'oggi non risulta assunto alcun atto risarcitorio, né richieste di approfondimenti o chiarificazioni —:

quali siano le ragioni di una tale disattenzione ed inadempienza;

se non ritenga che, anche, attraverso la sollecita attuazione delle indicazioni che la Commissione ha offerto al Governo e l'adozione delle misure conseguenti, si possa dar concreto riscontro ai principi ed ai valori che hanno ispirato la celebrazione della Giornata della Memoria dello sterminio.

(2-00230) « Violante, Innocenti, Roberto Barbieri, Montecchi, Ruzante, Magnolfi, Calzolaio, D'Alema, Amici, Bielli, Cal-

darola, Chiti, Folena, Marone, Sabattini, Soda, Chiaromonte ».

*Interrogazione a risposta orale:*

MERLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 52, comma 76 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), nel modificare l'articolo 490 del codice di procedura civile in tema di avviso di aste giudiziarie, stabilisce che il giudice dispone l'inserimento dell'avviso « sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata, o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionale »;

l'obiettivo della norma è quello di evitare la pubblicazione degli avvisi su testate di minore o minima diffusione, con inutili costi sulla procedura esecutiva;

la disposizione esclude e penalizza gravemente le testate locali non quotidiane (settimanali o plurisettemanali), le quali, viceversa, in determinate località, sono persino più diffuse dei quotidiani nazionali; e, in ultima istanza, nuoce all'obiettivo stesso perseguito dalla norma, che è quello di dare la massima notorietà ad un fatto locale quale la vendita giudiziaria, posto che ne impedisce la pubblicazione proprio sul foglio che le darebbe la maggiore diffusione locale;

sembra quindi vivamente raccomandabile che, in sede di interpretazione applicativa, si esprima l'avviso che ai quotidiani locali aventi maggiore diffusione nella zona siano equiparate le testate settimanali o multisettimanali aventi anch'esse grande diffusione nella zona interessata; caratteristica, questa, che potrebbe essere certificata dalla Federazione degli Editori o dei Piccoli Editori, o da altro Ente. L'applicazione analogica della norma non pare impedita nel caso in questione, trattandosi di disposizione di carattere meramente organizzativo e fina-

listico, e quindi tale da tollerare una sua estensione che la renda ancora meglio funzionale allo scopo —:

se sia stato valutato il danno che la citata disposizione (articolo 52, comma 76 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) arreca alla stampa locale e all'obiettivo di ampia notorietà locale, dell'avviso, perseguito dalla norma stessa;

se non ritenga conveniente adottare la soluzione interpretativa sopra suggerita o altri eventuali accorgimenti intesi allo stesso risultato. (3-00632)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MASCIA, MANTOVANI, RUSSO SPENA e CENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

risulta che a Genova durante il G8 le forze dell'ordine abbiano esploso migliaia di lacrimogeni sui cui bossoli di alluminio vi era riportata la scritta « cartuccia 40 mm a caricamento lacrimogeno al CS, STA - 1 - 98 »;

nell'ambito del Comitato parlamentare di indagine sui fatti di Genova l'interrogante, membro del Comitato, aveva chiesto approfondimenti sui gas lacrimogeni utilizzati contro i manifestanti ottenendo dal dottor Valerio Donnini funzionario direzione centrale affari generali - dipartimento pubblica sicurezza (resoconto stenografico audizione del 5 settembre 2001) la seguente risposta: « Per quanto riguarda l'uso del gas, si può parlare di innovazioni solo fino ad un certo punto. Molto tempo fa, utilizzavamo il gas CM ma non essendo un chimico, non so dirle la composizione; si trattava di un gas lacrimogeno sparato, a quei tempi, con il vecchio moschetto 91. Per quanto riguarda, invece, i nuovi lacrimogeni, quasi tutti tranne una piccola parte, che credo sia ancora al CM sono al CS. Non sono gas urticanti — come, invece, ho letto su qualche giornale — ma irritanti, vale a dire che attaccano le vie aeree; ovviamente, risul-

tano più efficienti anche se l'azione irritante si esaurisce dopo pochi minuti non appena ci si allontani dalla zona per così dire satura. Ma non si tratta di una novità; non essendo un tecnico e non facendo parte di quella direzione centrale, non posso essere preciso, ma credo che già dal 1994 la Polizia di Stato, come tutte le altre forze di polizia, utilizzasse gas CS. La novella sono le bombolette spray, anch'esse al CS. Hanno quindi la stessa composizione chimica, anzi, per essere precisi, hanno una concentrazione molto minore. Le abbiamo volute — ovviamente, lo ripeto, nessuno si aspettava la situazione di Genova — proprio perché consentono di effettuare un tiro selettivo e, quindi, di indirizzare il getto (una specie di getto liquido) verso la persona che si vuole colpire e non indiscriminatamente nel mucchio »;

la sigla CS sta per ortoclorobenzal-malonitrile, un gas dagli effetti particolarmente pericolosi denunciati fin dagli anni cinquanta in numerosi studi di carattere scientifico che il senatore Francesco Martone ha raccolto in un *dossier*;

la concentrazione letale di CS per il sistema polmonare del 50 per cento di una popolazione adulta è stimata essere dai 25.000 ai 150.000 mg/m<sup>3</sup>. Lanciata all'esterno una granata CS genera una nube di 6-9 metri di diametro al centro della quale si può produrre una concentrazione di 2.000-5.000 mg/m<sup>3</sup>;

il CS micronizzato e mescolato con un antiagglomerante o trattato con idrorepellenti a base di silicone può rimanere attivo per giorni e settimane, se polverizzato al suolo;

secondo uno studio pubblicato nel 1989 dal *Journal of the American Medical Association*, il CS assorbito verrebbe metabolizzato nei tessuti periferici sotto forma di cianuro, nota sostanza cancerogena. Il professore di tossicologia ambientale all'università Howard e coautore dello studio, Baiulus Walker, in Corea del Sud, dove la polizia locale aveva usato il CS durante manifestazioni (1987), ha riscon-

trato complicazioni polmonari tra i dimostranti, danni al sistema respiratorio di bambini e casi di danno cromosomico, al punto di affermare che il CS può essere « molto, molto tossico » se usato nelle dosi sbagliate;

secondo la commissione medica coreana « l'uso di gas lacrimogeni contro i civili in Corea del Sud è pratica disumana e non accettabile dal punto di vista medico... Consideriamo l'uso di gas CS e di altri gas lacrimogeni con effetti chimici comparabili, equivalente ad una operazione di guerra chimica contro popolazioni civili, e pertanto chiediamo la totale messa al bando dell'uso di queste sostanze »;

nello studio sull'uso di gas lacrimogeni (*Crowd Control Technologies – An appraisal of technologies for political control*) commissionato dal Parlamento europeo (*European Parliament Directorate General for Research Directorate A The Stoa – Scientific and Technological Options Assessment – Programme*) si afferma, tra l'altro, che ad alti livelli di esposizione, il CS può causare polmonite ed edema polmonare fatale, disfunzioni respiratorie, oppure gravi gastroenteriti ed ulcere perforanti;

dai dati raccolti dallo Stoa risulta che l'esposizione a dosi basse di CS aumenta la pressione sanguinea con grave rischio per tutti coloro di età superiore ai trent'anni sotto stress fisico o con un aneurisma non riscontrato. Risulta inoltre che il CS sia irritante, e che alcuni soggetti possono sviluppare dermatite da contatto con conseguente formazione di vesciche;

dai dati raccolti dallo Stoa risulta che il CS a dosi più alte è stato associato con disfunzioni cardiache, danni al fegato e morte. Sperimentazioni *in vitro* hanno dimostrato che il CS è clastogenico (causa la separazione dei cromosomi) e mutageno (causa mutamenti genetici ereditabili), mentre in altri casi il CS può causare un aumento del numero di cromosomi anormali;

il quotidiano britannico *The Times* ha scritto che alcuni laboratori negli USA stanno lavorando ad altre « armi non letali » a base di bombe che rilasciano odori nauseabondi per evitare le controindicazioni legate al CS e ad altri lacrimogeni;

decessi da esposizione a CS sono stati documentati e denunciati da Amnesty International fin dalla metà degli anni novanta;

la cartuccia lacrimogena M38/STA-CS, secondo la descrizione che ne viene fatta sul sito della ditta produttrice, la Simad spa di Carsoli (L'Aquila), è composta da un bossolo in alluminio, da una carica propulsiva e da un proiettile in alluminio contenente la carica lacrimogena compressa;

il *Journal of the American Medical Association* aggiunge inoltre che « la possibilità di conseguenze mediche di lungo termine quali formazione di tumori, effetti sull'apparato riproduttivo e malattie polmonari è particolarmente preoccupante, considerando l'esposizione alla quale vengono soggetti i dimostranti e non dimostranti in caso di operazioni di ordine pubblico »;

in seguito all'uso di CS per reprimere le manifestazioni contro il Trattato dell'Area di libero commercio delle Americhe a Québec nell'aprile 2001, l'ufficio di pubblica igiene canadese avisò i residenti di indossare guanti di gomma e lenti protettive nel trattare i residui, ed anche di gettare via cibo contaminato, rimpiazzare i filtri dell'aria condizionata e lavare all'esterno le abitazioni;

l'Italia ha ratificato nel 1925 il protocollo di Ginevra contro l'uso di sostanze soffocanti o gas, e nel 1969 almeno ottanta paesi hanno votato per la messa al bando di gas lacrimogeni in operazioni di guerra –;

se gli oltre 6.000 lacrimogeni (dato emerso nell'ambito dei lavori del Comitato parlamentare di indagine sui fatti di Genova) lanciati durante il G8 siano cartucce M38/STA-CS o cartucce di altro tipo co-

munque contenenti CS e quale concentrazione di CS sia stata prodotta nel capoluogo ligure, in particolare nelle strade dove sono avvenuti gli scontri più violenti;

se le cartucce lacrimogene utilizzate a Genova contenessero CS micronizzato mescolato con un antiagglomerante o trattato con idrorepellenti a base di silicone;

perché nei confronti dei cittadini di Genova non siano state adottate le stesse precauzioni prese dal governo canadese in seguito alle manifestazioni contro il Trattato dell'Area di libero commercio delle Americhe tenutesi a Québec nell'aprile 2001, durante le quali, come a Genova, vennero utilizzate dosi massicce di CS;

se dai referti medici dei manifestanti ricoverati o sottoposti a cure mediche dopo le giornate di Genova risultino sintomi riferibili agli effetti collaterali del CS;

se le cartucce lacrimogene utilizzate a Genova contro i manifestanti siano state sottoposte a *test* come di norma avviene per l'equipaggiamento delle forze dell'ordine e con quali esiti;

chi abbia deciso l'impiego di cartucce contenenti CS durante le manifestazioni di Genova del luglio 2001;

se esistano studi del ministero della salute sugli effetti dei gas tossici utilizzati per reprimere le manifestazioni di piazza e se, qualora non vi fossero, intenda produrli a partire dalla copiosa documentazione esistente, al fine di fornire le opportune direttive al ministero dell'interno;

se, alla luce dei dati raccolti dal senatore Francesco Martone nel *dossier*, non ritenga opportuno, a scopo precauzionale, bloccare immediatamente l'uso di gas lacrimogeni contenenti CS;

perché nel corso delle audizioni del Comitato parlamentare di indagine sui fatti di Genova, sollecitato da precise domande sul grado di pericolosità dei gas lacrimogeni esplosi contro i manifestanti, il dottor Valerio Donnini ha dato risposte tese a minimizzare i rischi insiti nell'uso

del CS, pur esistendo da anni su questo tema una documentazione che solleva pesanti dubbi in proposito;

quali siano gli effetti delle bombolette *spray* al CS utilizzate a Genova e se il « tiro selettivo » al CS, di cui parla il dottor Valerio Donnini, sia particolarmente nocivo per la salute;

in relazione al protocollo di Ginevra ratificato dall'Italia nel 1925, come giustifichi il diverso regime di uso del CS che, paradossalmente, risulta essere proibito in guerra ma permesso in tempo di pace;

se risulti che il Governo italiano abbia ufficialmente comunicato al Segretariato della Convenzione la composizione chimica dei gas usati per la repressione dei manifestanti nelle piazze visto che, grazie evidentemente a una scappatoia legale nella Convenzione sulle armi chimiche, è possibile di fatto utilizzare gas tossici in operazioni « pacifiche », come ad esempio quelle di *law enforcement*. (4-01983)

DE LUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in seguito alle disastrose colate di fango verificatesi in Campania il 5 e 6 maggio 1998 fu emanato il decreto-legge n. 180 del 1998, che all'articolo 4 obbligava i comuni interessati dagli eventi franosi ad individuare aree per piani di insediamenti produttivi (PIP) dove rilocalizzare aziende distrutte, aziende esistenti in zone a rischio e nuovi insediamenti per favorire e rilanciare lo sviluppo economico;

il Consiglio comunale di Bracigliano approvò all'unanimità la localizzazione dell'area PIP con delibera n. 42 del 22 giugno 1998, entro i 30 giorni previsti dalla legge;

l'area individuata, di meno di 60.000 metri quadrati, veniva dichiarata esente da

rischi idrogeologici dall'unità operativa del gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del CNR e dall'università di Salerno, secondo quanto prescritto dalla legge;

la stessa area è adiacente al torrente Lavinaio, che ancorché sia solo un canale artificiale di deflusso di acque piovane, è incluso nei pubblici elenchi dei corsi d'acqua e, quindi, sotto tutela paesistica, che prevede una fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, ai sensi della legge n. 431 del 1985 e del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

la provincia di Salerno, con delibera consiliare del 9 settembre 1998 approvava il PIP del comune di Bracigliano;

il piano adottato fu approvato dall'Autorità di bacino del fiume Sarno nell'adunanza n. 290 dell'8 aprile 1999;

l'ASL SA2, distretto sanitario n. 97 di Mercato S. Severino, unità operativa n. 1 di prevenzione collettiva, trasmise il 18 maggio 1999 parere favorevole al PIP, per quanto di competenza;

il Comitato tecnico regionale, sezione provinciale di Salerno, nell'adunanza del 18 maggio 1999 espresse parere favorevole all'approvazione del PIP;

il Consiglio provinciale di Salerno approvava definitivamente il Piano, con delibera n. 111 del 16 ottobre 2000, specificando che la definizione a 10 metri della fascia di rispetto del torrente Lavinaio avvenisse con provvedimento regionale;

la Giunta regionale della Campania, con delibera n. 3780 del 7 agosto 2001, confermava che la fascia di rispetto dal torrente Lavinaio era di metri 10;

il progetto per l'infrastrutturazione dell'area PIP, prontamente redatto dal Comune di Bracigliano, ancor oggi è sottoposto al parere della competente Soprintendenza Baas di Salerno;

contro l'attuazione del PIP, indispensabile per il rilancio dell'economia e del-

l'occupazione del territorio, si sono scatenate pretestuose e vergognose reazioni di associazioni varie, che hanno finora ottenuto il risultato di rallentare il già estenuante iter burocratico;

gli artigiani e i piccoli imprenditori attendono con ansia di poter iniziare le proprie attività, tenuto conto anche dei benefici economici di leggi del settore che alcuni di loro hanno già ottenuto;

le risorse finanziarie già assegnate per l'urbanizzazione e l'infrastrutturazione delle aree non sono ancora spese a causa di questi ritardi burocratici —:

i motivi degli inauditi ritardi per l'attuazione del piano di insediamento produttivo (PIP) del comune di Bracigliano a distanza di oltre 3 anni da una legge che ne prevedeva procedure accelerate e straordinarie, e se la causa di tali ritardi sia riconducibile a responsabilità di funzionari delle amministrazioni interessate che, con comportamento dilatorio hanno finora tutelato qualche meschino interesse privato rispetto al preminente interesse pubblico. (4-01995)

\* \* \*

#### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

REALACCI, VIGNI, FANFANI e NANNICINI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

sono passati otto anni dalla cessazione dell'attività estrattiva nel comprensorio minerario di Cavriglia-Figline Valdarno e la situazione si presenta come segue:

a) il recupero ambientale del territorio interessato, fortemente segnato, e radicalmente trasformato dall'attività estrattiva, è largamente incompleto. Nell'anno 2001, come segnalano anche le